

## **TI\_GERICHTE 52.2000.154 vom 7. November 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-11-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2000.154](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.154)

FR: TI\_GERICHTE 52.2000.154 du 7 novembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 52.2000.154 del 7 novembre 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 28**

aprile 2000 inedita in re S. F.). In questo giudicato, l'alta Corte federale ha rilasciato infine un permesso di dimora alla moglie del cittadino italiano domiciliato in Svizzera (art. 17 cpv. 2 prima e seconda frase LDDS), mentre ha incluso i loro figli nel permesso di domicilio di quest'ultimo (art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS), riservando pertanto agli stessi lo statuto più vantaggioso. Non porta del resto a diversa conclusione il fatto che questo caso verteva su un ricongiungimento familiare totale, mentre nella presente fattispecie non tutti i figli postulano il rilascio del permesso sollecitato. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono infatti maggiorenni e non hanno più il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio del padre. Va infine rilevato che l'altro caso invocato dalle autorità inferiori, deciso dal Tribunale federale il 22 dicembre 1999 (DTF 125 II 633) verte su una diversa fattispecie (ricongiungimento familiare in favore della figlia chiesto da una straniera al beneficio di un permesso di dimora annuale coniugata con un cittadino elvetico). 4. Il ricorso va pertanto accolto e le decisioni del Consiglio di Stato e della Sezione dei permessi e dell'immigrazione annullate limitatamente al rifiuto di rilasciare un permesso di domicilio in favore di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. La risoluzione del Consiglio di Stato viene inoltre riformata di conseguenza per quanto concerne le spese. Non si prelevano né tasse né spese per la procedura dinanzi a questa sede mentre lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistita da un consulente giuridico, un'adeguata indennità per ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali (art. 31 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 17 cpv. 2 LDDS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 64 e 65 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza: § Sono annullate, limitatamente al rifiuto di rilasciare un permesso di domicilio in favore di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_: a) la risoluzione 16 maggio 2000 (n. 1953) del Consiglio di Stato; b) la decisione 21 settembre 1999 (E 477) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni. §§ Il dispositivo n. 2 della risoluzione 16 maggio 2000 (n. 1953) del Consiglio di Stato è così riformato: "E' messa a carico della ricorrente una tassa di giustizia di complessivi fr. 250.- (duecentocinquanta) da pagarsi mediante la polizza di versamento che verrà emessa in seguito" ; 2. Gli atti sono retrocessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rilasci ai cittadini iugoslavi \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ un permesso di domicilio in luogo della dimora, includendoli in quello del padre \_\_\_\_\_. 3. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. 4. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili. 5. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II

presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.